



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/7601 del 23 dicembre 2022

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2023 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 681 del 29/11/2023

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE (RIF. SX N. 030710-08/03/2023-17): ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 2.792,75) CIG. N. ZED3D6FF42.



OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE (RIF. SX N. 030710-08/03/2023-17): ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 2.792,75) CIG. N. ZED3D6FF42.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta n. 748 in data 23/11/2023 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premessi che:

- con nota 13.11.2023, acquisita agli atti in data 17.11.2023, prot. n. 0075630, il *omissis* ha trasmesso copia del Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal *omissis* avanti il Tribunale di Varese contro l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e contro il predetto medico, al fine di ottenere la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio medico legale a cui demandare i quesiti ritenuti opportuni per accertare la sussistenza della colpa medica e per quantificare i danni che sarebbero derivati al ricorrente in conseguenza di prestazioni sanitarie ricevute dal medesimo a far data dal 18.06.2019 (Ns. Riferimento: 030710-08/03/2023-17);
- con la suddetta nota 13.11.2023, acquisita agli atti in data 17.11.2023 prot. n. 0075630, il citato medico ha contestualmente richiesto l'attivazione dell'istituto del patrocinio legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 del vigente CCNL di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018;

dato atto che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'Amministrazione non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche;

precisato che, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento aziendale sul patrocinio legale dei dipendenti" approvato con deliberazione n. 801 del 30 settembre 2013, l'istituto del "patrocinio legale":

- costituisce in via prioritaria una normativa di tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda e solo per riflesso del dipendente sottoposto a procedimento giudiziario;
- è ammissibile quando sia possibile imputare gli effetti dell'agire all'Azienda nel senso che il fatto o l'oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia quindi diretta connessione del contenzioso processuale alla funzione espletata dal dipendente;



- non sussista un conflitto di interessi con l'Amministrazione;

osservato che il suddetto regolamento aziendale prevede che nel caso di assunzione diretta degli oneri per l'assistenza nel giudizio civile per responsabilità civile verso terzi, in cui siano citati sia il dipendente sia l'Amministrazione, il dipendente si avvarrà del legale individuato dall'Azienda;

evidenziato che il regolamento in argomento deve essere interpretato ed attuato sia alla luce del successivo "Nuovo Regolamento aziendale avvocati di libero Foro", approvato con deliberazione n. 758 del 29.12.2022, sia del CCNL di lavoro vigente tempo per tempo;

evidenziato, altresì, che il suddetto "Nuovo Regolamento aziendale avvocati di libero Foro" disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale dei dipendenti, nei casi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, e prevede, in particolare, all'articolo 10 che l'Azienda mette a disposizione del proprio personale un elenco degli avvocati di libero Foro che hanno manifestato la volontà di assumere l'eventuale difesa in giudizio dei dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi;

visto e richiamato l'art. 67 del vigente CCNL di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018 e, in particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo, qui di seguito trascritti:

"1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3."

richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 del 23.6.2023 "Determinazioni applicative in merito al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (Poas) 2022-2024";

ricordato che i dirigenti Avvocati della F.A. Avvocatura sono iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo avvocati ordinario (cosiddetto "Albo speciale") e che ad essi è attribuita la trattazione in forma esclusiva degli affari legali dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'ordinamento forense" e dei principi sanciti anche dal Consiglio Nazionale Forense oltre che dalla giurisprudenza (crf. Cassazione Sez IV lavoro 30 marzo 2018 n. 7992);



precisato che gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario presso il Consiglio *“solo sul presupposto imprescindibile della esclusività* dell'espletamento, da parte loro, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera (...)” (cfr. Cassazione sez. un. 23 giugno 1995, n. 7084, ripreso nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense R.G. n. 97/17 – R.D. n. 15/20 del 04 febbraio 2020);

preso atto che, con nota e-mail in data 21.11.2023, la F.A. Avvocatura ha confermato che *“ i legali degli enti pubblici hanno il vincolo di esclusiva al patrocinio in favore dell'Ente datore di lavoro”*;

vista la nota del 22.11.2023, acquisita agli atti in data 23.11.2023 prot. n. 0076928, con la quale il medico interessato provvede, in coerenza con l'art. 10 del suddetto Regolamento, a richiedere di potersi avvalere dell'Avv. Andrea Orelli, professionista regolarmente iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli avvocati di libero Foro che hanno manifestato la volontà di assumere l'eventuale difesa in giudizio dei dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi;

considerato che nel caso di specie ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente e dalla citata regolamentazione aziendale sul patrocinio legale dei dipendenti;

ritenuto necessario ed opportuno per l'Azienda, a tutela dei propri diritti ed interessi, assumere a proprio carico ogni onere di difesa, in conformità al sopracitato art. 67 del vigente CCNL di lavoro;

ravvisata l'opportunità e la necessità per quanto sopra evidenziato di porre a carico del bilancio dell'Azienda le spese per il patrocinio legale del medico interessato;

evidenziato che, in caso di condanna del medico interessato, con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda dovrà esigere dal medesimo, secondo le modalità previste dal vigente CCNL di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018 e per quanto applicabile nell'apposito Regolamento aziendale, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa, ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti costituenti condizioni di procedibilità di cui al sopra trascritto comma 3 del citato art. 67;

vista la nota e-mail del 23.11.2023 con la quale si è richiesto all'Avv. Andrea Orelli del Foro di Varese, professionista inserito nell'apposita sezione dell'“Elenco aziendale di avvocati libero Foro” a cui conferire incarichi di patrocinio legale, un preventivo di massima del compenso spettante per il patrocinio legale in questione;

visto il preventivo trasmesso dal suddetto Legale, con nota del 23.11.2023, acquisita agli atti in pari data prot. n. 0077215, dal quale si evince che la spesa ipotizzabile in linea di massima per il patrocinio legale nel procedimento di cui trattasi è di € 2.792,75 comprensivo di IVA ed accessori come per legge e spese;

rilevato che nel formulare il preventivo di spesa il citato legale si è attenuto ai parametri tabellari minimi degli onorari di cui al D.M. n. 55/2014, relativamente alle attività da svolgere nel procedimento in oggetto e che comunque in ogni caso il compenso sarà parametrato all'attività defensionale effettivamente svolta;



precisato che l'Avv. Andrea Orelli, con successiva nota del 23.11.2023, acquisita agli atti dell'Azienda in pari data prot. 0077226, ha:

- dichiarato che in relazione al conferimento dell'incarico di cui trattasi non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'ASST dei Sette Laghi;
- autorizzato la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 14 del D.Lgs 165/2001 s.m.i.;

dato atto che, nello svolgimento di tale incarico, l'Avvocato assume il ruolo di Titolare e definisce autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati e, pertanto, si impegna a trattare i dati e/o le informazioni acquisite, esclusivamente nella misura prettamente necessaria e indispensabile all'adempimento del proprio mandato e dei relativi compiti affidatigli. Il trattamento non deve, inoltre, essere eseguito in tutti i casi in cui le medesime finalità sono realizzabili mediante dati anonimi o altre modalità che rendono non determinabile l'identità dell'interessato;

visti e richiamati il "Regolamento aziendale sul patrocinio legale dei dipendenti" approvato con deliberazione n. 801 del 30 settembre 2013 ed il "Nuovo Regolamento aziendale avvocati di libero Foro", approvato con deliberazione n. 758 del 29.12.2022;

visto e richiamato altresì l'art. 67 del vigente CCNL di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018;

vista e richiamata infine la legge n. 24 del 01 aprile 2017 e s.m.i., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Commissario Straordinario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;



acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di accogliere la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota del 13.11.2023, acquisita agli atti in data 17.11.2023 prot. n. 0075630, dal *omissis*, e ciò in riferimento al Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso da terzi avanti il Tribunale di Varese contro l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e contro il medesimo (Ns. Riferimento: 030710-08/03/2023-17);
2. di porre a carico del bilancio dell'Azienda le spese per il patrocinio legale del *omissis* con particolare riguardo alla nomina da parte del medesimo dell'Avv. Andrea Orelli del Foro di Varese, professionista regolarmente iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli avvocati di libero Foro che hanno manifestato la volontà di assumere l'eventuale difesa in giudizio dei dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi;
3. di precisare che in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i fatti imputati al medico interessato per averli commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda dovrà esigere dal medesimo, secondo le modalità previste dal vigente CCNL di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018 e per quanto applicabile dall'apposito Regolamento aziendale, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa, ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti costituenti condizioni di procedibilità di cui al comma 3 del citato art. 67;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in €. 2.792,75 comprensivi di IVA e di accessori di legge, siano imputati al conto di costo n. 410612 (Spese Legali) del Bilancio d'esercizio;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 748 DEL 23/11/2023

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE (RIF. SX N. 030710-08/03/2023-17): ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 2.792,75) CIG. N. ZED3D6FF42.****IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

| Anno | Conto | N. Autorizzazione | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|
| 2023 | 410612 | 2014 | 2.792,75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Altro:

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 681 del 29/11/2023

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE (RIF. SX N. 030710-08/03/2023-17): ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 2.792,75) CIG. N. ZED3D6FF42.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 29/11/2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Formica Francesca - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Forlini Sandro - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Iadini Anna Maddalena - Direttore F. F. Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Commissario Straordinario Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Formica Francesca